



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E  
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

	Alle Direzioni Generali Territoriali	<b><u>Loro Sedi</u></b>
	Al C.S.R.P.A.D.	<b><u>Roma</u></b>
	Ai C.P.A.	<b><u>Loro Sedi</u></b>
	Agli UMC	<b><u>Loro Sedi</u></b>
	All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	<b><u>Palermo</u></b>
	Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture	<b><u>Trento</u></b>
	Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Ripartizione 38 Traffico e Trasporti	<b><u>Bolzano</u></b>
	Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto	<b><u>Trieste</u></b>
	Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta	<b><u>Aosta</u></b>
e, p.c.	Al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato PEC: dipps012.0000@pecps.interno.it	
	All'ANFIA	
	All'UNRAE	<b><u>Torino</u></b>

Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 *“Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”*.

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l'obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco.

È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E  
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

### Divisione 3

#### **Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)**

A seguito all'installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l'applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l'aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.

Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

In quest'ultimo caso, l'UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura "installabile struttura portabiciclette marca...tipo...". (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). L'omissione dell'aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

#### **Larghezza della struttura amovibile**

La circolare in oggetto dispone, sull'argomento di cui trattasi: *larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.*

Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: "*pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo*".

#### **Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura**

Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E  
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**Divisione 3**

**Installazione fin dall'origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan**

In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

**Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26**

Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce "entità tecnica indipendente":

*"un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è sogetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente".*

Orbene, l'allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l'omologazione di una "entità tecnica indipendente" che possa essere destinata a far parte di un veicolo.

Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall'attuale disciplina e conseguentemente abrogata.

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Il Direttore Generale

*ing. Pasquale D'Anzi*

PS

GDD